TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 16 – 21 settembre 2022

Riunione del giorno 14 settembre 2022

94.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. Luca MACCIERI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi – Presidente

Avv. Antonio Mennuni – Componente

Avv. Andrea Ordine– Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

LUCA MACCIERI *che durante lo svolgimento della gara n. 1195 del 19.4.2022 (1^ divisione Maschile) tra Volley Tricolore Pieve e Volley Ball San Martino abbandonava il campo di giuoco affermando che la squadra ospitante non avrebbe potuto perdere un set in quanto superiore per poi riferire che non voleva fare tardi arbitrando altro set in quanto il giorno dopo doveva alzarsi presto per andare a lavorare. Tale comportamento ha determinato le seguenti violazioni normative: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 13 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 21 del R.A.T. e artt. 74, 75 e 78 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alle lettere a), d) e j)"*

OSSERVA

Con esposto del 27/4/2022, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Emilia segnalava alla Procura federale la condotta antiregolamentare tenuta dall'arbitro Luca Maccieri il quale, durante lo svolgimento della gara n. 1195 del 19.4.2022 (1^ divisione Maschile) tra Volley Tricolore Pieve e Volley Ball San Martino

abbandonava il campo di giuoco affermando che la squadra ospitante non avrebbe potuto perdere un set in quanto superiore per poi riferire che non voleva fare tardi arbitrando altro set in quanto il giorno dopo doveva alzarsi presto per andare a lavorare.

L'Ufficio della Procura, acquisita la documentazione (tra cui il referto di gara) trasmessa dal GST e ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato, in assenza di memorie difensive da parte di quest'ultimo, deferiva il sig. Maccieri al Tribunale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, in modalità di videoconferenza, convocando il prevenuto per il giorno 14/9/2022.

In tale sede, compariva il Vice Procuratore Federale, avv. Umberto Pantanella, il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del tesserato concludendo per la comminazione di otto mesi di sospensione da ogni attività federale, nonché l'incolpato il quale, pur non negando nella sostanza gli addebiti ascritti, ne forniva una diversa interpretazione.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono provate e la condotta contestata al sig. Maccieri è stata assunta in violazione delle norme federali legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Ed invero, l'arbitro Maccieri, nel tentativo di attenuare le conseguenze del proprio contegno, ritenuto dallo stesso "*forse non appropriato*", ha riferito di avere un'esperienza ultraventennale sui campi di gioco e, quindi, avendo avuto la percezione che l'incontro dallo stesso diretto fosse in qualche modo non conforme ai canoni regolamentari, "*essendosi sentito preso in giro*" ha (a proprio dire legittimamente) abbandonato il terreno di gioco dovendosi "*svegliare alle ore 4.00 di mattina*" per motivi di lavoro.

Le giustificazioni addotte dal sig. Maccieri appaiono manifestamente infondate e assumono maggiore gravità proprio perché esposte da un arbitro di lungo corso.

Qualora il direttore di gara avesse sospettato la sussistenza di qualsivoglia irregolarità o addirittura di qualche asserita combine ben avrebbe potuto portare a termine l'incontro e trascrivere a referto i propri dubbi e/o sospetti informando tempestivamente gli Organi della Procura federale per gli eventuali accertamenti del caso.

Gli stati d'animo meramente soggettivi ovvero le sensazioni o - come riferito dal sig. Maccieri – le perplessità personali in ordine ad un incontro di pallavolo che sul punteggio di 2 set a 0 non potrebbe in alcun modo essere ribaltato dalla squadra momentaneamente soccombente, esulano non solo dalle normali dinamiche che rendono la pallavolo uno tra gli sport di squadra maggiormente avvincenti, ma soprattutto non sono in alcun modo previsti dal regolamento federale.

In altri termini, non spetta in alcun modo al direttore di gara "giudicare" prognosticamente se una squadra momentaneamente in svantaggio possa o meno recuperare la partita né tantomeno "giudicare" se una delle due compagini sia "nettamente superiore" all'altra.

La funzione ed il ruolo di direttore di gara assume un rilievo fondamentale e di garanzia all'interno del sistema sportivo in genere e in quello pallavolistico in particolare.

L'anteporre, poi, riferite esigenze lavorative – per quanto asseritamente gravose – allo svolgimento di compiti istituzionali di una Federazione sportiva cui volontariamente si è scelto di associarsi non è in alcun modo idoneo a scriminare una condotta gravemente antiregolamentare posta in essere, peraltro, in un incontro tra ragazzi giovanissimi (alcuni anche minorenni) che dovrebbero vedere nel direttore di gara non solo il simbolo della imparzialità istituzionale della Federazione, ma anche un esempio di condotta specchiata da emulare.

Con il proprio contegno, l'arbitro Maccieri non solo non ha dato alcun buon esempio e ha determinato che l'incontro si rigiocasse (a seguito della decisione del GST), ma ha anche creato una grave lesione del prestigio della categoria arbitrale e quindi dell'intera Federazione.

Per tali motivi, ritenute sussistenti le aggravanti di cui al capo di incolpazione, si dispone l'emenda sanzionatoria come da dispositivo

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato Luca Maccieri con la sospensione da ogni attività federale per anni due.

Roma, 21 settembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 settembre 2022